Conto corrente con la posta Anno 88° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 settembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 917.

Ricostituzione del comune di Giano Vetusto (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 gennaio 1929, n. 233;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Giano Vetusto, aggregato con regio decreto 28 gennaio 1929, n. 233, al comune di Pignataro Maggiore, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Giano Vetusto ed il nuovo organico del comune di Pignataro Maggiore, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 gennaio 1929, n. 233.

Al personale in servizio presso il comune di Pignataro Maggiore, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 107. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1947, n. 918.

Modificazioni all'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, contenente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1012, che apporta modifiche al predetto regio decreto;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, circa la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei

premi e delle indennità per inabilità temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 202, concernente la traduzione in legge di norme adottate in via amministrativa per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, contenente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° giugno 1946 e fino a nuova disposizione ai titolari di rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, avvenute nel settore industriale sino al 31 maggio 1946, i quali abbiano un grado di inabilità permanente al lavoro in forma definita dal quaranta al cento per cento, nonchè ai titolari di rendite liquidate a norma del decreto predetto ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro avvenuto nel settore industriale pure sino al 31 maggio 1946, è concesso un assegno integrativo della rendita pari alla differenza tra la rendita e quote integrative calcolate in base ad un salario annuo di lire ventiquattromila e la rendita e quote integrative a suo tempo assegnate in base al salario percepito nell'anno precedente all'infortunio. Il medesimo assegno è corrisposto negli stessi modi e con le stesse condizioni ai titolari di rendite liquidate per infortuni avvenuti nel settore marittimo ed è pari alla differenza tra la rendita e le quote integrative a suo tempo assegnate in base al salario percepito nell'anno precedente all'infortunio e la rendita e le quote integrative calcolate in base al salario annuo massimo, che sarà stabilito a norma del penultimo comma dell'art. 4 del presente decreto ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — DEL VECCHIO — CAPPA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1947, n. 919.

Concessione di prestazioni sanitarie ed economiche a favore di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro e malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a corrispondere fino alla data che sarà stabilita con decreto del Capo dello Stato sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il tesoro, le prestazioni a carattere assistenziale provvisorio, di cui agli articoli seguenti ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale:

a) per i quali risulta sospesa la corresponsione dei ratei di rendite per infortunio, dovute da istituti assicuratori germanici od ex germanici;

b) o che abbiano subito infortuni sul lavoro indennizzabili dagli istituti predetti e non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento del diritto agli indennizzi relativi.

Art. 2.

Le prestazioni dovute a norma dell'articolo precedente sono:

a) in caso di inabilità permanente, se di grado non inferiore al 50 %, o in caso di morte, una rendita in via provvisoria, secondo le norme del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni, commisurata ai salari annui stabiliti dal successivo art. 3;

b) in caso di inabilità temporanea e limitatamente alla sua durata una indennità giornaliera di lire 150, maggiorata di lire 24 per la moglie e di lire 15 per ciascun figlio minore di 18 anni.

Sono altresì dovute le cure mediche e chirurgiche nonchè le protesi di lavoro per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano a recuperare la capacità lavorativa.

Art. 3.

Le prestazioni di cui all'art. 2 sono dovute con decorrenza dal 1° gennaio 1947 o dalla data di rimpatrio, se successiva, e sono erogate a titolo di anticipo da parte dello Stato, salvo l'ulteriore pagamento della differenza dopo il recupero degli indennizzi dovuti dagli istituti germanici o ex germanici.

Le prestazioni di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 2, sono erogate sulla base dei seguenti salari annui fissi:

L. 24.000 per gli operai;
L. 18.000 per le operaie.

Art. 4.

Per ottenere le prestazioni previste dal presente decreto, gli interessati debbono inviare, a mezzo di plico raccomandato, apposita domanda alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, corredata da tutti gli elementi e documenti idonei ad avvalorarla che siano richiesti dall'Istituto predetto.

Detta domanda deve essere inviata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto da coloro che a tale data siano già rimpatriati, o dalla data del rimpatrio degli altri, fermo restando il diritto dei richiedenti alle prestazioni dovute dagli istituti assicuratori germanici od ex germanici, nei sensi stabiliti dal successivo art. 8.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche per le malattie professionali.

Art. 6.

Per la disciplina delle prestazioni sanitarie ed economiche, compresa quella attinente al diritto dei superstiti ed alla revisione delle rendite di inabilità si applicano le norme stabilite dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, con le successive modificazioni, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sempreché compatibili con quelle del presente decreto.

Art. 7.

Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione del presente decreto e quelle di amministrazione sono rimborsate dallo Stato all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il rimborso è effettuato dal Ministero del tesoro su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a rendiconti trimestrali corredati da documenti giustificativi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Fermo restando per i beneficiari delle prestazioni previste dal presente decreto il diritto ad ottenere dagli istituti assicuratori germanici od ex germanici la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi loro spettanti, il pagamento degli indennizzi stessi dovrà in ogni caso essere effettuato per tramite dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Sulle somme che verranno pagate dagli istituti germanici o ex germanici, l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro tratterrà l'importo delle prestazioni concesse a ciascun beneficiario a norma del presente decreto e lo computerà in conto dei rimborsi dovutigli dallo Stato ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 9.

Tutte le prestazioni previste dal presente decreto sostituiscono e assorbono per i loro beneficiari le altre di carattere assistenziale a carico dello Stato eventualmente in godimento alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — SFORZA — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 117. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 920.

Modificazione dell'art. 2441 del Codice civile in ordine all'esclusione dal diritto di opzione nell'emissione di nuove azioni offerte in sottoscrizione ai dipendenti delle società.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 2441 del Codice civile;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

All'art. 2441 del Codice civile è aggiunto il seguente comma:

« Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie dagli articoli 2368 e 2369 può essere escluso il diritto di opzione limitatamente ad un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. Una esclusione della opzione in misura superiore al quarto dev'essere approvata dalla maggioranza prescritta nel comma precedente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 114. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 settembre 1947, n. 921.

Sistemazione e conversione di prestiti prebellici italiani negli Stati Uniti d'America.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti-legge 18 e 19 novembre 1925, numeri 1964 e 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252;

Visto il regio decreto 10 dicembre 1925, n. 2162;

Visto il regio decreto 18 febbraio 1926, n. 244;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1932;

Visto il regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2253;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2537;

Visto il regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2430;

Visto il regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, ed il regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, convertiti nella legge 27 giugno 1929, n. 1166;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, numero 18, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1296, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiunte;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1942, n. 894;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere obbligazioni trentennali in dollari per la sistemazione e la conversione ad un tasso non superiore al tre per cento delle obbligazioni, tuttora in circolazione all'estero, del prestito sette per cento di cento milioni di dollari di cui ai regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977.

Il saggio d'interesse, l'ammortamento e tutte le altre condizioni e modalità dell'emissione delle obbligazioni predette, nonchè quanto altro possa occorrere per l'attuazione della sistemazione anche degli interessi arretrati sulle obbligazioni del prestito sette per cento di cui sopra, sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato, anche in deroga delle norme di legge e di statuto che lo regolano, a provvedere, mediante la emissione di proprie obbligazioni trentennali in dollari, alla sistemazione — anche per quanto riguarda gli interessi arretrati — ed alla conversione delle obbligazioni tuttora circolanti all'estero, emesse negli Stati Uniti d'America dal Consorzio stesso, dai comuni di Roma e di Milano e dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Con decreto del Ministro per il tesoro, potranno essere ammessi alla sistemazione ed alla conversione di cui al presente articolo anche altre emissioni di obbligazioni o altri prestiti in dollari di enti di diritto pubblico italiani o di società estere, nelle quali lo Stato o enti di diritto pubblico italiani abbiano interessi preminenti.

Art. 3.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è autorizzato, anche in deroga delle norme di legge e di statuto che lo regolano, a provvedere, mediante emissione di proprie obbligazioni trentennali in dollari, alla sistemazione, — anche per quanto riguarda gli interessi arretrati — ed alla conversione delle obbligazioni tuttora circolanti all'estero, emesse negli Stati Uniti d'America dall'Istituto stesso e da società italiane, nonchè di altri prestiti prebellici a lunga scadenza ivi contratti da queste ultime.

Le emissioni di obbligazioni ed i prestiti ammessi alla sistemazione ed alla conversione di cui al comma precedente, sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le obbligazioni da emettersi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche e dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, a norma degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono garantite dallo Stato e saranno sottoscritte anche dal Ministro per il tesoro o da un suo delegato.

Le condizioni e modalità di tali emissioni sono approvate con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità subentrano, per conto e nell'interesse dello Stato, nei diritti inerenti alle obbligazioni ed ai prestiti di cui effettueranno la conversione e la sistemazione, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, restando surrogati di diritto nelle garanzie ipotecarie o di altra natura che li assistono.

E' data facoltà al Consorzio ed all'Istituto predetti di stipulare con gli enti e le società interessate, convenzioni modificative e integrative delle vigenti condizioni dei rispettivi prestiti. Tali convenzioni saranno approvate dal Ministro per il tesoro.

Le rate di ammortamento e di interessi delle obbligazioni da emettersi ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, ed ogni altro onere inerente al servizio di esse, sono a carico dello Stato per la quota non coperta dai versamenti effettuati dai suddetti enti e società.

Lo Stato inoltre rimborserà al Consorzio di credito per le opere pubbliche ed all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità le spese da questi sostenute per le operazioni di emissione, sistemazione e conversione di cui al presente decreto, nonchè quelle per la gestione delle emittende obbligazioni e delle garanzie di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare ed approvare le convenzioni sia con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sia con le società ed enti emittenti, che si renderanno necessarie per la definizione dei reciproci rapporti in dipendenza della regolazione di cui al presente decreto.

E' altresì autorizzato a regolare, con propri decreti i depositi in lire ed in titoli eseguiti, in ottemperanza delle leggi di guerra, per il servizio delle obbligazioni e dei prestiti dei quali vengono effettuate la sistemazione e la conversione, e a disciplinare quant'altro possa occorrere per l'attuazione delle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate al bilancio dello Stato le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Le obbligazioni da emettersi in conformità degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto e tutte le operazioni, atti e contratti inerenti e conseguenti all'attuazione del decreto stesso, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti e futuri, dovuti sia allo Stato che agli enti locali, comprese le quote di abbonamento di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, ed all'art. 6 del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — SFORZA — EINAUDI — GRASSI — PELLA — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1947, n. 922.

Unificazione degli uffici di conciliazione di Genova Centro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la dichiarazione 28 marzo 1946 della Giunta comunale di Genova, con la quale si chiede che i cinque uffici di conciliazione di Genova Centro, restando immutata la giurisdizione territoriale attualmente attribuita agli uffici stessi, siano riuniti in un unico ufficio;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Genova;

Visti gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I cinque uffici di conciliazione di Genova Centro sono riuniti in un unico ufficio restando immutata la giurisdizione territoriale attualmente attribuita agli uffici stessi.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1947

DE NICOLA

GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 923.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto delle Suore Serve di Gesù.

N. 923. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto delle Suore Serve di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 924.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, con sede in Viterbo, dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore.

N. 924. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, con sede in Viterbo, dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 925.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Compagnia di Maria per l'educazione dei sordomuti, con sede in Verona.

N. 925. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Compagnia di Maria per l'educazione dei sordomuti, con sede in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1947

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile ed estrattiva involontariamente disoccupati dei comuni di Catenanuova, Cerami, Gagliano C., Nicosia, Nissoria, Pietraperzia, Sperlinga e Troina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 16 novembre 1946 e 4 aprile 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile ed estrattiva di alcuni Comuni della provincia di Enna;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria edile ed estrattiva dei comuni di Catenanuova, Cerami, Gagliano C., Nicosia, Nissoria, Pietraperzia, Sperlinga, Troina sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 16 novembre 1946 e 4 aprile 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile ed estrattiva dei comuni di Catenanuova, Cerami, Gagliano C., Nicosia, Nissoria, Pietraperzia, Sperlinga, Troina, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 385

(4091)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile involontariamente disoccupati dei comuni di Grottammare e Monte Giorgio (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 23 gennaio 1947 e 4 aprile 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, meccanica, chimica, del vetro e della paglia di alcuni Comuni dalla provincia di Ascoli Piceno;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria edile di Grottammare e Monte Giorgio sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 23 gennaio 1947 e 4 aprile 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile dei comuni di Grottammare e Monte Giorgio (Ascoli Piceno), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 381

(4093)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera involontariamente disoccupati della provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera della provincia di Lecce;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria tabacchiera della provincia medesima permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera della provincia di Lecce, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 4 aprile 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in qualità di salariati fissi e permanenti;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 383

(4089)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera involontariamente disoccupati della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Taranto;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera della provincia di Taranto sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 25 settembre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera della provincia di Taranto, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in qualità di salariati fissi e permanenti;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 394

(4092)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera involontariamente disoccupati del comune di Lanciano (Chieti).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Chieti;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria tabacchiera del comune di Lanciano sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 22 ottobre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera del comune di Lanciano (Chieti), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in qualità di salariati fissi e permanenti;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 386

(4087)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Aidone, con sede in Aidone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio de credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto prefettizio, in data 24 febbraio 1947, con il quale è stato nominato un commissario provvisorio presso il Monte di credito su pegno di Aidone;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione presso il Monte anzidetto;

Decreta:

I signori col. Salvatore Margarone fu Antonino, professore Vincenzo Giordano fu Paolo e dott. Filippo Raffiotta di Silvio sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Aidone, con sede in Aidone, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3890)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Conferma in carica del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Massalubrense.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori dott. Michele Aiello, Antonio Persico e Giuseppe Castellano vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Massalubrense;

Considerato che i suddetti signori Aiello, Persico e Castellano sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

I signori dott. Michele Aiello, Antonio Persico e Giuseppe Castellano, sono confermati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Massalubrense, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3885)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo ai prezzi del lievito per panificazione

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione emana la seguente disposizione relativa ai prezzi del lievito per panificazione prodotto con melasso della campagna di produzione 1947-48;

1. — Italia settentrionale:

a) lievito compresso: L. 170 al chilo;

b) lievito secco (umidità massima 7 %): L. 680 al chilo.

I suddetti prezzi si intendono per merce posta su veicolo stabilimento di produzione, imballo incluso, imposta generale sull'entrata esclusa.

2. — Lazio, Campania e Puglie (lievito compresso):

a) Lazio: L. 173 al chilo;

b) Campania: L. 185 al chilo;

c) Puglie: L. 189 al chilo.

I suddetti prezzi si intendono per merce posta su veicolo franco stabilimento di produzione, imballo escluso, imposta generale sull'entrata esclusa.

I prezzi del lievito per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati localmente in base alle norme vigenti.

I prezzi decorrono dal 20 settembre 1947.

(4050)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 25 agosto 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al sig. Alessandro Natta, Vice console onorario di Monaco Principato a Ventimiglia.

(4021)

In data 25 agosto 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al sig. Reinaldo Molfino, Console onorario dell'Uruguay in Alassio.

(4022)

In data 25 agosto 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Marcus De Fontes Pereira De Melo Fonseca, Console della Repubblica del Portogallo a Genova.

(4035)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 104.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	167660	Cappellania Regaldini-Niardo	3,50
Id.	168871	Fabbriceria parrocchiale di Cimbergo	241,50
Id.	171389	Fabbriceria parrocchiale di Rino Sonico	129,50
Id.	171619	Fabbriceria parrocchiale di Ossimo Superiore	371 —
Id.	171625	Cappellania di Bordiga Toline	231 —
Id.	172330	Fabbriceria parrocchiale di Fornaci	231 —
Id.	177919	Fabbriceria Gazzolo di Lumezzane	63 —
Id.	180329	Cappellania di Gorno Pontevico	469 —
Id.	183654	Fabbriceria parrocchiale di Cornadi Darfo	56 —
Id	186047	Cappellania di Contini Terzano	24,50
Id.	186919	Fabbriceria parrocchiale di Maderno	892,50
Id.	188093	Fabbriceria parrocchiale di Coccaglio	2.086 —
Id.	189835	Fabbriceria parrocchiale di Cortine	637 —
Id.	191311	Chiesa parrocchiale di Ossimo Superiore	14 —
Id.	195582	Beneficio parrocchiale di Domo Berso	7 —
Id.	193583	Fabbriceria parrocchiale di Berso	21 —
Id.	195594	Fabbriceria parrocchiale di Esine	525 —
Id.	200357	Fabbriceria parrocchiale di Ponte Saviore	3,50
Id.	204423	Beneficio parrocchiale di Santicolo	3,50
Id.	204941	Fabbriceria sussidiaria di Gozzolo	7 —
Id.	216273	Fabbriceria parrocchiale di San Fedele in Vico	45,50
Id.	216338	Fabbriceria chiesa parrocchiale di Bagolino	35 —
Id.	218825	Beneficio parrocchiale di Paspardo	3,50
Id.	223245	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole Cimmo	14 —
Id.	223788	Cappellania San Giovanni Battista di Lumezzane Pieve	66,50
Id.	224489	Cappellania di Pi[illegible]rdi Pezzaze	3,50
Id.	229396	Fabbriceria parrocchiale di Sopraponte	45,50
Id.	233572	Beneficio parrocchiale di Goglione Sopra	66,50
Id.	205709	Cappellania Mutti di Passirano	24,50
Id.	234327	Fabbriceria chiesa parrocchiale di Ossimo Inferiore	171,50
Id.	234382	Fabbriceria parrocchiale di Cadignano	231 —
Id.	235281	Fabbriceria parrocchiale di Gargnano	154 —
Id.	239728	Beneficio parrocchiale di Goglione Sopra	66,50
Id.	257026	Beneficio parrocchiale di Astro	17,50
Id.	266085	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole	14 —
Id.	267156	Beneficio parrocchiale di Idro	21 —
Id.	267905	Pia Opera Legato Corsetti di Sasso-Mus.	112 —
Id.	269230	Fabbriceria parrocchiale di Lavone Pezzaze	3,50
Id.	269967	Prebenda parrocchiale di Lograto	3,50
Id.	271274	Fabbriceria parrocchiale di Ono S. Pietro	14 —
Id.	274352	Beneficio parrocchiale di Cimbergo	73,50
Id.	288395	Come sopra	3,50
Id.	299672	Fabbriceria chiesa sussidiaria in Proia	3,50

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	299889	Beneficio parrocchiale di Botticino	553 —
Id.	300831	Fabbriceria parrocchiale di Villa d'Allegno	3,50
Id.	306843	Fabbriceria parrocchiale di Rino di Sonico	3,50
Id	309012	Fabbriceria parrocchiale di Bogliaco	1 620,50
Id.	311998	Cappellania coad. Moscardi in Darfo	17,50
Id.	313609	Beneficio parrocchiale di Sarezzo	31,50
Id.	313697	Fabbriceria sussidiaria di Nobili	280 —
Id.	316597	Beneficio parrocchiale di Lumezzane Pieve	3,50
Id	321036	Cappellania coad. in Bienno	17,50
Id	330854	Beneficio coad. di Flaccanico Qualino	31,50
Id.	339319	Beneficio parrocchiale di Botticino	147 —
Id.	343956	Beneficio parrocchiale di Carpenedolo	101,50
Id	353321	Beneficio coad. di Flaccanico	7 —
Id.	355910	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole	49 —
Id.	380371	Come sopra	367,50
Id.	380690	Fabbriceria parrocchiale di Marcheno	504 —
Id.	382157	Beneficio parrocchiale di Cimmo	7 —
Id.	386846	Beneficio parrocchiale di Passirano	24,50
Id.	391205	Beneficio parrocchiale di Visano	70 —
Id.	392115	Beneficio parrocchiale di Lumezzane S.A	3,50
Id.	394686	Beneficio parrocchiale di Milzanello	3,50
Id.	395878	Beneficio parrocchiale di Bienno	3,50
Id.	396861	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole	14 —
Id.	398212	Prebenda coad. di Flaccanico	7 —
Id.	402451	Beneficio parrocchiale di Caccavero	3,50
Id.	402455	Prebenda parrocchiale di Corticelle Pieve	7 —
Id.	403664	Beneficio parrocchiale di Porzano	101,50
Id.	405490	Fabbriceria parrocchiale di Verolavecchia	346,50
Id.	408012	Presbiteria parrocchiale di Odeno	3,50
Id.	411128	Fabbriceria parrocchiale in Megno	10,50
Id	413163	Beneficio parrocchiale in Prestine	73,50
Id.	414194	Beneficio parrocchiale di Precasaglio	3,50
Id.	414311	Fabbriceria parrocchiale di Bessino Superiore	3,50
Id.	415128	Fabbriceria parrocchiale di Cadignano	3,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 1° luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3020)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

Elenco n. 102.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	483375	Congregazione di carità di Carasco (Genova)	31,50
Id.	639382	Come sopra	70 —
Id.	665778	Mosso Bartolomeo fu Francesco, dom. a Chieri (Torino)	560 —
Id.	113540	Arciconfraternita del terz'Ordine di San Francesco in Aversa (Caserta)	3,50
Id.	48334	Congregazione del SS.mo Crocifisso in Sant'Antonio di Aversa.	3,50
Id.	635732	Finizola Maria Annunziata di Biagio, moglie di Pifano Felice, domiciliata a Vibonati (Salerno), vincolata	507,50
Id.	654339	Forti Rina di Pirro, moglie di Volterri Corrado, dom. in Pisa, vincolata	140 —
Id.	834695 (nuda proprietà)	Ruggiero Lydia di Silvio, domiciliata a Firenze, con usufrutto a Ruggiero Rita fu Gaetano	437,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

(3019) Roma, addì 1° luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 settembre 1947 - N. 170

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,525
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	64,80
Id. 5 % 1935	79,625
Redimibile 3,50 % 1934	65,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,40
Id. 5 % 1936	81,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,875
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,125
Id. 5 % convertiti 1951	93,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 settembre 1947 - N. 171

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,375
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	64,60
Id. 5 % 1935	79,40
Redimibile 3,50 % 1934	65,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,50
Id. 5 % 1936	81 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,25
Id. 5 % convertiti 1951	93,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a sette posti di medico aggiunto della carriera sanitaria (gruppo A)

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di medico aggiunto in prova nel ruolo della carriera sanitaria (gruppo A) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Al concorso possono partecipare le donne alle quali, a norma dell'art. 3 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, non potrà attribuirsi un numero di posti superiore al 10 % di quelli da conferire.

Un sesto dei posti messi a concorso col presente bando è riservato al personale sanitario che trovisi da oltre due anni in servizio ininterrotto e lodevole presso l'Ente con rapporto di prestazione professionale, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti e abbia riportato la idoneità.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti dovranno dimostrare di aver conseguito entro il 31 dicembre 1944 in una università dello Stato la laurea in medicina e chirurgia e il diploma all'abilitazione all'esercizio della professione. Sono dispensati dall'esibizione del diploma di abilitazione all'esercizio professionale coloro che conseguirono il diploma di laurea posteriormente al 1° gennaio 1944.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° e non aver superato il 38° anno di età alla data del presente avviso.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 43 anni per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e per i deportati dai nazifascisti e per i reduci dalla prigionia;

2) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non sarà computato, agli effetti dei limiti anzidetti, il lasso di tempo trascorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite considerato al punto 1) è inoltre aumentato:

a) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di anni uno per ogni figlio vivente.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, coloro che dimostrino di aver prestato lodevole servizio nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale), in Roma, via Lima, 51, non oltre il 30 novembre 1947; non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale dell'Ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità, del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati; in esse gli aspiranti dovranno, inoltre, precisare il loro recapito e impegnarsi a comunicare, in seguito, ogni eventuale variazione del medesimo.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale o copia notarile autentica della laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio della professione salvo la dispensa considerata dal precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre.

L'Ente potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 29, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto medesimo;

f) certificato generale rilasciato su carta da bollo da L. 60 del competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune, ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex-combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data di inizio delle prove orali.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero delle finanze e del tesoro (Mod. 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

La qualità di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione, a seguito del riconoscimento di essa, nei modi prescritti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale qualità.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

L'ammissione al concorso può essere sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'elevazione dei limiti di età, semprechè essi comprovino di avere presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

i) fotografia recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio e con la indicazione delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), *g*), *l*), non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore ai tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *h*), insieme alla copia dello stato di servizio civile dal quale risulti lo stato di famiglia.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 7.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

a) Le prove scritte consistono in:

1) un tema su argomenti di medicina;

2) un tema su argomenti di chirurgia.

Ai concorrenti sono concesse otto ore per ogni prova scritta.

b) La prova orale riguarda:

1) materie delle prove scritte;

2) legislazione previdenziale ed assistenziale in Italia. Enti ed Istituti che vi provvedono. Gli assistibili. Le prestazioni delle varie forme previdenziali. La procedura amministrativa per ottenere le prestazioni, con speciale riguardo all'assistenza malattia. Risoluzione delle controversie;

3) norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali e successive modificazioni e integrazioni (regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631);

4) disposizioni sui manicomi e sugli alienati (legge 14 febbraio 1904, n. 36, e regolamento 16 agosto 1909, n. 615, per la sua esecuzione);

5) regolamento sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (regio decreto 31 maggio 1898, n. 1334);

6) testo unico leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e regolamento generale sanitario (regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45). Regolamento 28 gennaio 1935, n. 145, per la disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia. Norme concernenti la trasfusione, il prelevamento e la utilizzazione del sangue umano (decreto Ministeriale 13 dicembre 1937). Disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico (regio decreto 29 ottobre 1936, n. 2643).

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto una media di sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Le qualifiche acquistate in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al comma precedente.

Sugli eventuali reclami sulla precedenza dei concorrenti da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

La nomina dei vincitori entro il limite dei posti messi a concorso sarà conferita previa l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova col trattamento economico previsto dall'art. 7 del regolamento organico del personale dell'Ente e saranno destinati a prestare servizio in una qualsiasi sede senza diritto alla indennità di prima sistemazione.

Il periodo di prova ha la durata di almeno sei mesi.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la nomina di ruolo con l'assegnazione al grado iniziale del ruolo amministrativo, gruppo *A*, dell'Ente.

Roma, addì 31 agosto 1947.

Il Commissario: FERDINANDO CARBONE

(4099)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per titoli al posto di ispettore generale (grado II, gruppo A) della carriera sanitaria

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di ispettore generale (grado II, gruppo *A*) nel ruolo della carriera sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti dovranno dimostrare di aver conseguito entro il 31 dicembre 1937 in una università dello Stato la laurea in medicina e chirurgia e il diploma di abilitazione professionale.

I concorrenti debbono aver compiuto il 30° e non aver superato il 45° anno di età alla data del presente avviso. Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, coloro che appartengono ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e vi abbiano prestato lodevole servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (servizio Personale), in Roma, via Lima, 51, non oltre il 30 novembre 1947; non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale dell'Ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità, del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati; in esse gli aspiranti dovranno, inoltre, precisare il loro recapito e comunicare, in seguito, ogni eventuale variazione.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale o copia notarile autentica della laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

c) i titoli professionali accademici e scientifici che dovranno essere presentati in originale o in copia notarile;

d) i lavori scientifici che dovranno essere presentati in cinque esemplari.

Ove trattisi di articoli, saranno presi in considerazione solo quelli pubblicati in periodici scientifici;

e) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

f) certificato, su carta da bollo da L. 24, della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

g) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre.

L'Ente potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

h) certificato generale rilasciato su carta da bollo da L. 60 dal competente ufficio del casellario giudiziario;

i) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune, ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno;

l) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

m) i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio e con la indicazione delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I certificati di cui alle lettere e), f), g), h), i), non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore ai tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere b), e), insieme alla copia dello stato di servizio civile dal quale risulti lo stato di famiglia.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

La graduatoria del concorso verrà pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Le qualifiche acquistate in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al comma precedente.

Sugli eventuali reclami sulla precedenza dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà ammesso in servizio presso la Direzione generale dell'Ente in Roma col trattamento economico e stato giuridico previsto dal regolamento organico del personale dell'Ente per il grado II, gruppo A, nella carriera sanitaria.

Nel caso in cui il vincitore rinunci al posto è in facoltà dell'Ente di conferire il posto stesso al candidato che segue il vincitore nella graduatoria.

Roma, addì 31 agosto 1947.

Il Commissario: FERDINANDO CARBONE

(4098)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.